



Legge Regionale 19 novembre 2018, n.43 –

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.(BURAS n.52 - parte I e II del 22 novembre 2018):

(Impugnativa Governo - Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS. (19-11-2018) - Regione: Sardegna - Estremi: Legge n.43 del 19-11-2018 - Bur: n.52 del 22-11-2018 - Settore: Politiche ordinamentali e statuti - Delibera C.d.M. del: 17-1-2019 / **Impugnata**

Con la legge in esame, la Regione Sardegna intende prevedere il passaggio dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, dall'Agenzia Forestas al comparto di contrattazione regionale.

La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello statuto speciale (Legge Cost. n.3/1948), in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera I) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, per le motivazioni di seguito esplicitate:)

Art. 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente: "2. Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:". (l'articolo 1 modifica l'alinnea del comma 2 dell'articolo 48 della l.r. n. 8/2016 nel senso che il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche continua ad applicarsi "fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui all'art. 48 bis".)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. La contrattazione di cui al comma 1 deve essere avviata entro il 31 dicembre 2018. 4. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 anche ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato e ai dirigenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48.". (- l'articolo 2, che introduce l'art. 48 bis alla L.r. n. 8/2016, stabilisce che i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 31/1998. Viene, altresì, stabilito che dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale il personale dirigente dell'Agenzia fa parte dell'autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale.

In proposito si ricorda che l'art. 48, comma 2, della L.r. n. 8/2016 stabilisce espressamente che, fino all'entrata in vigore dell'art. 48 bis, ai dipendenti dell'Agenzia continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche.)

Art. 3 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n.8 del 2016 (Assunzioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente: "1 bis. Ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 48 bis.". (- l'articolo 3 stabilisce che ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS, assunti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 49 della citata L.r n. 8/2016 trova applicazione il nuovo art. 48 bis.)

Art. 4 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n.31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato,".
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 2. (- L'articolo 4, prevede che nel contratto di comparto regionale venga stabilita una disciplina distinta per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato.)

Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a seguito della definizione del processo di stabilizzazione secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale stagionale, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale, fino alla completa stabilizzazione, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02).
3. L'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione) è abrogato.
4. Fino alla data del nuovo inquadramento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016. (- l'articolo 5 dispone che, per il personale dell'Agenzia FoReSTAS, assunto a tempo determinato, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a seguito del processo di stabilizzazione dello stesso. Inoltre, l'articolo 5 nella parte in cui prevede la stabilizzazione del personale stagionale, non richiama la disciplina in materia di stabilizzazione fissata dall'articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) del d.lgs. n. 75 del 2017. Tale previsione si limita a richiamare solamente il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, senza alcun riferimento ai requisiti e alle condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario, presentando dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione. La disposizione pone, inoltre dubbi interpretativi che attengono alla possibilità di includere i lavoratori agricoli, il cui rapporto di impiego è regolato da norme di diritto privato e non dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel novero dei soggetti stabilizzati dalla pubblica amministrazione.)

Art. 6 - Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2019, una quota pari a euro 9.349.000 annui delle risorse trasferite all'Agenzia regionale FoReSTAS ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016 è destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

(Si fa presente che attualmente al personale dell'Agenzia FoReSTAS viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e che l'inquadramento con legge regionale del personale di cui trattasi nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, senza che siano rispettate le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del D.Lgs 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, confligge con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). Le disposizioni censurate, dunque, finiscono per regolare istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze nn. 339/1977, e 7/2011, nn. 332 e 151 del 2010 e nn. 189/2007 e 213/2012).

Inoltre, l'aver escluso dal comparto regionale il personale a tempo determinato dell'agenzia Forestas, fa sì che all'interno della medesima agenzia debbano convivere discipline distinte per personale adibito simultaneamente alle medesime mansioni, evidenziando altresì la violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.)

Commento: forse-forse l'unico articolo incostituzionale è l'art.5!